



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008

Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti

ONOREVOLI SENATORI. - - L'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recita che: «Al di fuori degli ingressi per lavoro (...) il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri», tra cui «ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento».

In sostanza, alla intrattenitrice di un *night club* è concesso l'ingresso in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo di due anni senza passare per il meccanismo

delle quote annualmente programmate, mentre tale possibilità non viene concessa a badanti.

Alcune considerazioni sono d'obbligo: oggi esiste un elevato bisogno di badanti all'interno delle famiglie italiane e tale necessità rischia di portare al lavoro nero, che attinge inevitabilmente dalle sacche di immigrazione irregolare incrementando così il traffico internazionale di esseri umani.

Con il presente disegno di legge si intende estendere l'applicazione dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 anche alla figura professionale di badanti, cui potrebbe essere concesso così l'ingresso al di fuori delle quote annuali ed un permesso di soggiorno a tempo determinato di 2-3 anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e*-bis) badanti, ovvero le persone preposte in ambito familiare alle cure e all'assistenza di minori, di anziani e di disabili;».

